

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri, ed epurazione delle aziende private (N. 65) (Seguito e fine della discussione)	301
PRESIDENTE - PIETRIBONI - TRAINA - MANFREDINI - SCHIAVI, Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi - CASSIANI INGONI - BIANCO - APPONI - MATTARELLA - BERLINGUER - MANES CARLO - AMATUCCI - SANTORO - BETTIOL - CASSANDRO - LUCIFERO - RUBILLI	

La seduta comincia alle 10.30.

CASSANDRO, *ff. Segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private. (N. 65).

PRESIDENTE avverte che si riprende la discussione sul secondo comma dell'articolo 10, per il quale sono stati presentati tre emendamenti sostitutivi. il primo è del Consultore

Avanzini, che propone il seguente testo: « Il giudizio su tale indegnità seguirà secondo le norme delle leggi professionali e sulla tenuta degli albi relativi », il secondo, del Consultore Pietriboni, è così concepito. « Il giudizio su tale indegnità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente, o a mezzo di commissioni da essi nominate, con le procedure disposte dalle leggi professionali, riservati i gravami di cui in esse; in difetto le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi »; infine il Consultore Traina propone la seguente formulazione: « Il giudizio su tale indegnità è demandato alle commissioni nominate dagli organi incaricati della tenuta degli albi. In difetto di questa nomina da parte degli organi competenti, le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi. Non può essere nominato componente delle commissioni chiunque sia stato iscritto ai fasci »

Informa poi che vi è anche una proposta del Relatore Calamandrei, consistente nell'aggiunta al comma anzidetto del seguente periodo. « Contro i provvedimenti di cancellazione è dato ricorso agli organi professionali superiori, in quanto le leggi che regolano le varie professioni li abbiano istituiti ».

PIETRIBONI chiarisce che l'accento al termine della cancellazione, prima contenuto nel suo emendamento, non ha più ragione

d'essere, in quanto si riferiva all'eventualità che fosse accolta la proposta relativa alla temporaneità della sanzione, proposta che è stata invece respinta dalle Commissioni riunite.

Insiste perché il giudizio sull'indignità avvenga con le procedure disposte dalle leggi professionali, in quanto gli pare che il provvedimento sia, sotto questo aspetto, poco chiaro.

Fa presente infine che è necessario fare un esplicito richiamo ai gravami stabiliti dalle leggi professionali perché, contrariamente a quanto si dice negli articoli 11 e 12, nell'articolo 10 non si prevede alcun ricorso contro i provvedimenti di cancellazione dagli albi.

PRESIDENTE fa rilevare al Consultore Pietriboni che nell'emendamento Calamandrei si stabilisce che contro i provvedimenti di cancellazione è dato ricorso agli organi professionali superiori, in quanto le leggi che regolano le varie professioni li abbiano istituiti. In sostanza i due emendamenti esprimono lo stesso concetto e pertanto il Consultore Pietriboni potrebbe ritirare quello da lui proposto.

PIETRIBONI si associa, per l'ipotesi relativa ai gravami, all'emendamento del Relatore Calamandrei.

TRAINA precisa che l'emendamento da lui proposto ha anche lo scopo, tra l'altro, di impedire che fascisti, giudicando gli epurandi, non commettano ingiustizie. C'è infatti da temere che costoro, nel tentativo di ricostituirsì una verginità politica, siano i più inesorabili nei riguardi dei vecchi camerati.

PRESIDENTE richiama l'attenzione del Consultore Traina sul fatto che nel suo emendamento è detto che il giudizio è demandato a Commissioni nominate dagli organi incaricati della tenuta degli albi, mentre nel testo ministeriale è stabilito che il giudizio spetta agli organi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo delle commissioni da essi nominate. Sarebbe utile chiarire se l'omissione degli organi relativi al giudizio è volontaria o involontaria.

TRAINA è del parere che i giudizi debbano essere affidati soltanto alle Commissioni, perché i tenitori degli albi purtroppo in gran parte furono iscritti al fascio.

MANFREDINI rileva che gli emendamenti finora presentati considerano soltanto l'ipotesi della cancellazione, mentre nella riunione precedente fu deliberato di comprendere fra le sanzioni anche la censura. Bisognerà pertanto decidere se anche la censura possa essere soggetta a gravame.

PRESIDENTE opina che l'osservazione del Consultore Manfredini potrà trovare sede più acconcia nella discussione dell'articolo 13.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici ed amministrativi*, è di opinione che il secondo comma dell'articolo 10 non debba essere modificato. Al massimo potrebbe essere integrato con una disposizione nel senso suggerito dal Consultore Traina e con il comma proposto dal Relatore Calamandrei.

CASSIANI INGONI, associandosi all'osservazione fatta dal Consultore Manfredini, dal momento che è stata ammessa anche la sanzione della censura, per evitare equivoci e chiarire che l'impugnativa può riguardare tanto la cancellazione quanto la censura, propone che siano soppresse dopo le parole « il giudizio », le seguenti « su tale incompatibilità ».

PRESIDENTE mette in votazione la proposta del Consultore Cassiani Ingoni.

(È approvata).

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, in relazione al concetto espresso dal Consultore Traina nella seconda parte del suo emendamento, propone che al secondo comma dell'articolo 10 sia aggiunto il seguente periodo: « In ogni caso il giudizio non può essere espresso da membri degli organi o delle Commissioni che siano stati fascisti ».

PRESIDENTE ritiene che così assai difficilmente si raggiungerà il numero legale negli organi. Rileva per altro che il Consultore Traina ha proposto che i giudizi siano affidati soltanto alle commissioni, e non anche agli organi.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, ritira la sua proposta di emendamento, associandosi a quella del Consultore Traina, in quanto prevede che il giudizio sia affidato soltanto alle Commissioni. Insiste però perché sia approvata anche la proposta dello stesso Consultore Traina nel senso che non siano nominati componenti delle Commissioni coloro che sono stati iscritti al fascio.

CASSIANI INGONI si associa all'emendamento del Consultore Traina. Ritiene egli pure che il giudizio debba essere affidato soltanto alle Commissioni, perché gli organi incaricati della tenuta degli albi sono in genere composti da persone legate da motivi di colleganza ai professionisti soggetti all'epurazione.

PRESIDENTE osserva che il desiderio del Consultore Traina che i giudizi siano affidati soltanto alle Commissioni potrebbe soddisfarsi sopprimendo soltanto la parola « direttamente » nel testo ministeriale. Pone ai voti un emendamento in questo senso, dichiarando che, come Presidente, si asterrà da questa come dalle altre votazioni.

CASSIANI INGONI voterà in favore dell'emendamento del Consultore Traina, anche perché le Commissioni di epurazione per gli iscritti agli albi sono state già create. Demandando il giudizio a tali Commissioni, non saranno costituiti altri organi.

BIANCO voterà per il mantenimento della parola « direttamente », perché ritiene giusto che gli organi professionali assumano le loro responsabilità in merito all'epurazione degli iscritti agli albi.

APPONI osserva che, secondo il disposto dell'articolo 10, il giudizio spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi. Che a tale giudizio si provveda a mezzo di Commissioni oppure no è una questione irrilevante, perché è il primo giudizio, quello degli organi incaricati della tenuta degli albi, che ha importanza. Ciò considerato, le osservazioni dei Consultori Cassiani Ingoni e Bianco gli sembra che non abbiano ragione d'essere.

PRESIDENTE comunica che, poiché non è stato chiaro il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà a quella per appello nominale, avvertendo che i favorevoli al mantenimento della parola « direttamente » dovranno rispondere affermativamente.

CASSANDRO, *ff. Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì 2 Consultori

Amatucci, Apponi, Bergmann, Bettiol, Cassandro, De Pietro, Manes Carlo, Manfredini, Pietriboni, Reale Vito, Rubilli.

Rispondono no 2 Consultori

Allara, Cassiani Ingoni, Guarino Amella, Lopardi, Malagugini, Minio, Montalbano, Musotto, Pertini, Salerno, Santoro, Schiavi, Traina.

Si astiene il Presidente, De Nicola

(Con 13 voti favorevoli, 12 contrari e un'astensione, la soppressione della parola « direttamente » è approvata)

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento aggiuntivo del Consultore Traina, al quale si è associato il Relatore Schiavi, così concepito « Non può essere nominato com-

ponente delle Commissioni chiunque sia stato iscritto ai fasci ».

(È approvato).

Mette in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Consultore Pietriboni nel seguente testo « Le Commissioni adotteranno le procedure disposte dalle leggi professionali ».

(È approvato).

Avverte che l'emendamento testé approvato assorbe quello analogo del Consultore Avanzini. Fa inoltre presente che in sede di coordinamento degli emendamenti testé approvati all'articolo 10, l'emendamento del Consultore Pietriboni precederà quello del Consultore Traina, relativo alla non iscrizione ai fasci per i componenti delle commissioni.

Ricorda infine che il Relatore Calamandrei, al quale si è associato il Consultore Pietriboni, ha proposto il seguente comma aggiuntivo « Contro i provvedimenti di cancellazione è dato ricorso agli organi professionali superiori, in quanto le leggi che regolano le varie professioni li abbiano istituiti ».

MATTARELLA rileva che per alcune professioni non esiste un organo superiore centrale. In tal caso si dovrebbe ammettere il ricorso al Consiglio di Stato.

CASSIANI INGONI si associa al Consultore Mattarella. Osserva però che nell'emendamento Calamandrei si fa soltanto l'ipotesi della cancellazione.

PRESIDENTE propone, in relazione all'osservazione del Consultore Cassiani Ingoni, che l'emendamento del Relatore Calamandrei sia così concepito:

« Contro i provvedimenti emessi dalle Commissioni, di cui sopra, è dato ricorso agli organi professionali superiori, in quanto le leggi che regolano le varie professioni li abbiano istituiti »

Mette in votazione l'emendamento in tale forma

(È approvato).

Mette in votazione la seguente aggiunta proposta dal Consultore Mattarella all'emendamento testé approvato « Ove non esistano organi centrali o di secondo grado è ammesso ricorso al Consiglio di Stato ».

(È approvata).

BERLINGUER, richiamandosi all'articolo 3, in cui si dispone che può andare esente dalla dispensa chi si è distinto, dopo l'8 settembre 1943, nella lotta contro i tedeschi, os-

serva che tale causa di non punibilità, riconosciuta per i dipendenti statali e parastatali, deve essere estesa anche ai liberi professionisti. Propone pertanto che all'articolo 10 sia aggiunto il seguente comma « Anche per gli iscritti negli albi è applicabile la disposizione dell'articolo 3 »

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del comma aggiuntivo fatta dal Consultore Berlinguer.

(È approvata — Con gli emendamenti votati, l'articolo 10 è approvato)

Avverte che, poiché nella riunione precedente vennero, già approvati gli articoli 11 e 12, si procede all'esame dell'articolo 13, al quale sono stati proposti quattro emendamenti

Il primo, del Consultore Avanzini, consiste nella soppressione delle parole « Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi, ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 » e nell'aggiunta, alla fine, delle parole. « Contro le pronunce di dispensa dal servizio e le cancellazioni dagli albi emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è accordato il mezzo della revisione da proporre avanti la Sezione speciale del Consiglio di Stato di cui all'articolo 11. Il giudizio seguirà nei termini e con le modalità ivi previste e secondo le norme del presente decreto. Il termine per la proposizione del ricorso decorrerà dalla entrata in vigore di questa norma »

Il secondo emendamento, del Consultore Mattarella, consiste nell'aggiunta, al primo comma, delle seguenti parole: « Le dispense dal servizio e le cancellazioni dagli albi rimangono però ferme, se fondate su ipotesi previste dalla presente legge, come causa di incompatibilità con la permanenza in servizio ».

Il terzo emendamento, del consultore Amatucci, consiste nella sostituzione, al primo comma, del seguente testo « Le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi, disposte con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate, qualora i dispensati non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1. Tale esame sarà fatto dall'apposita Sezione speciale, prevista dall'articolo 11, sul ricorso degli interessati da prodursi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del

Regno, e cessano le sospensioni di fatto comunque disposte »

Il quarto emendamento, del Consultore Santoro, consiste nell'aggiunta, nel primo comma, dopo la parola « albi », delle parole seguenti. « anche per i dipendenti di grado superiore al VII che risultano responsabili di faziosità o versino in una delle condizioni previste dall'articolo 2 » e nell'aggiunta, dopo la parola « revocate », delle seguenti. « le dispense dal servizio già disposte a carico dei dipendenti di grado inferiore al VII che non risultino responsabili di faziosità fascista o non versino in una delle condizioni previste dall'articolo 2 ».

MATTARELLA ritira la sua proposta, associandosi all'emendamento Amatucci. Dichiarò poi che, se l'articolo 13 non venisse integrato con gli emendamenti dei Consultori Amatucci e Santoro, si verrebbe a creare una situazione di disparità nei confronti di coloro che sono stati giudicati in base alla precedente legge. Tutti debbono essere posti su di un piede di eguaglianza o si rimane nella situazione di rigore nella quale si era col precedente provvedimento, o occorre mettere anche quelli che già sono stati giudicati nella possibilità di ricorrere per ottenere la revisione e l'annullamento delle decisioni di dispensa, qualora non sussistano i motivi previsti dal provvedimento in esame come causa di incompatibilità.

MANES CARLO propone che il termine fissato nell'emendamento del Consultore Amatucci sia di 30, anziché di 15 giorni.

AMATUCCI accetta questa proposta.

CASSIANI INGONI osserva che il primo emendamento del Consultore Santoro potrebbe essere assorbito nell'emendamento del Consultore Amatucci, se in questo si facesse richiamo, non soltanto all'articolo 1, ma anche all'articolo 2 del provvedimento in esame.

AMATUCCI e SANTORO aderiscono al suggerimento del Consultore Cassiani Ingoni.

MATTARELLA si associa all'emendamento Amatucci.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, dichiara di essere anch'egli favorevole.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento del Consultore Amatucci, al quale si è associato il Consultore Mattarella, nel seguente nuovo testo, risultante dalle proposte dei Consultori Cassiani Ingoni e Manes Carlo « Le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi, disposte con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revo-

cate, qualora i dispensati non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2. Tale esame sarà fatto dall'apposita Sezione speciale prevista dall'articolo 11, su ricorso degli interessati da prodursi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e cessano le sospensioni di fatto comunque disposte ».

(È approvato).

Mette in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consultore Santoro, così formulato « Sono revocate le dispense dal servizio già disposte a carico dei dipendenti di grado inferiore al VII che non risultino responsabili di faziosità fascista o non versino in una delle condizioni previste dall'articolo 2 ».

(È approvato).

Fa rilevare che gli emendamenti proposti dal Consultore Avanzini restano assorbiti da quelli testé approvati.

CASSIANI INGONI, anche a nome del Consultore Manfredini e in relazione a quanto fu già prospettato in sede di discussione generale, propone che alla fine dell'articolo 13 sia aggiunto il seguente comma « Le risultanze delle istruttorie compiute ai sensi dell'ordinanza numero 35 nei territori già soggetti alla A.M.G. spiegano ogni loro efficacia nei giudizi di cui al presente articolo ».

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, dichiara di essere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento proposto dai Consultori Cassiani Ingoni e Manfredini.

(È approvato — Con gli emendamenti accolti l'articolo 13 è approvato — Si approvano pure gli articoli 14 e 15)

CASSIANI INGONI, all'articolo 16, anche a nome dei Consultori Bianco e Manfredini, propone di modificare la prima parte del primo comma nei seguenti termini « Sono risolti di diritto i contratti di impiego, di rappresentanza e di agenzia, con imprese private, individuali o sociali, nei confronti di coloro i quali.. »

BETTIOL è fermamente contrario all'emendamento del Consultore Cassiani Ingoni. Se è vero che bisogna attuare una certa epurazione nel campo delle imprese private, non si può arrivare sino al punto di togliere ogni sostentamento ad individui che, pur macchiati politicamente, hanno sempre il diritto di continuare a lavorare e a mantenere le loro famiglie.

CASSANDRO si associa al Consultore Bettiol osservando, tra l'altro, che l'emendamento Cassiani Ingoni non può essere accolto, oltre che per una ragione di carattere umanitario, anche perché con esso si stabilisce una eccessiva ingerenza dello Stato nel campo dell'attività privata.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, osserva che, in conformità a quanto è stato deliberato dalla Consulta in Assemblea plenaria, nel numero 4 dell'articolo 16, dovrebbero essere compresi anche i presidi di provincia e i podestà.

BIANCO ritiene che le osservazioni del Consultore Bettiol non abbiano fondamento. Innanzitutto la categoria delle persone assoggettate alla sanzione prevista dall'articolo 16 non è molto numerosa. In secondo luogo esse, in caso di risoluzione di diritto del loro contratto di impiego, potranno sempre trovare lavoro presso altre ditte private. La stessa ordinanza del Comando alleato nel nord di Italia prevedeva questa possibilità. Pertanto l'emendamento proposto dal Consultore Cassiani Ingoni non rappresenta, come teme il Consultore Bettiol, una misura inumana.

LUCIFERO si associa pienamente ai Consultori Bettiol e Cassandro ed osserva che un'ingiustizia rimane sempre tale, anche se commessa in danno di un ristretto numero di persone. Ciò che necessita è di vedere se un provvedimento è ingiusto oppure no, e poiché l'emendamento proposto dal Consultore Cassiani Ingoni può ritenersi ingiusto, dichiara che voterà contro.

CASSIANI INGONI osserva che le considerazioni del Consultore Lucifero portano un argomento a favore dell'emendamento proposto, perché o si ripudia *in toto* l'articolo, negando allo Stato il diritto di intervenire nell'attività privata, ed allora tale diritto dovrebbe essere negato anche per quanto riguarda i dirigenti delle aziende private, o si riconosce il diritto dello Stato ad intervenire in tale attività, ed allora non vi è ragione di distinguere fra dirigenti ed impiegati di grado più basso. Tale distinzione può essere fatta soltanto quando si scenda all'esame di singoli casi, allo scopo di usare maggiore larghezza nei confronti degli impiegati di grado più basso. Va però osservato che i casi contemplati nell'articolo 16 sono di una estrema gravità, per cui ogni ragione di carattere umanitario scompare.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, dichiara di

essere favorevole all'emendamento dei Consulteri Cassiani Ingoni, Bianco e Manfredini.

MATTARELLA ammonisce che, nei riguardi dell'articolo 16, sarà bene non partire da presupposti diversi dai principi informativi del provvedimento in esame. Orbene, uno di questi consiste nell'adozione del criterio dell'incompatibilità fra i dipendenti dello Stato e l'attività amministrativa dello Stato stesso, onde, come è stato già affermato, dal provvedimento in esame esula ogni sanzione di carattere punitivo. Il criterio dell'incompatibilità deve pertanto informare anche l'epurazione nei confronti dei dipendenti delle imprese private, ma tale criterio verrebbe meno, e si ritornerebbe al criterio punitivo, qualora fosse approvato l'emendamento del Consultore Cassiani Ingoni. Per tali considerazioni si dichiara favorevole al mantenimento del testo ministeriale.

MANFREDINI fa presente che la risoluzione di diritto dei contratti di impiego privato è stata considerata a parte, con il titolo secondo, appunto perchè, per ciò che si riferisce a contratti di impiego privato, non ha più ragione d'essere il criterio dell'incompatibilità, che invece si giustifica pienamente nell'ambito della pubblica amministrazione.

È inoltre opportuno estendere l'applicazione dell'articolo 16 a tutti i dipendenti, perchè, se è vero che gli addebiti previsti in detto articolo sono gravi per i dirigenti, è vero anche che i modesti impiegati hanno spesso determinato negli ambienti lavorativi una situazione gravissima, proprio per i motivi contemplati nell'articolo in questione.

CASSIANI INGONI si associa al Consultore Manfredini, ponendo in rilievo che, con l'articolo in questione, il legislatore si è essenzialmente preoccupato di restituire la normalità all'attività lavorativa, eliminando quegli elementi che, con la loro presenza, potevano dar luogo a malumori e disordini.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento dei Consulteri Cassiani Ingoni, Bianco e Manfredini, consistente nella sostituzione della prima parte del primo comma con le seguenti parole. « Sono risolti di diritto i contratti di impiego, di rappresentanza e di agenzia con imprese private, individuali o sociali, nei confronti di coloro i quali . ecc »

(È approvato).

Ricorda che il Relatore Schiavi ha proposto al numero 4 di inserire fra le parole « segretario federale » e « deputato fascista », le seguenti « preside della provincia e podestà ».

CASSIANI INGONI propone che le due aggiunte siano messe ai voti separatamente.

PRESIDENTE mette ai voti l'aggiunta delle parole « preside di provincia ».

(È approvata).

RUBILLI domanda se l'emendamento relativo ai podestà si riferisce ai podestà di tutti i comuni.

PRESIDENTE risponde che l'emendamento non contiene alcuna specificazione al riguardo.

MATTARELLA rileva che l'aver ricoperto la carica di podestà non costituisce un motivo di epurazione per gli impiegati statali.

CASSANDRO è contrario all'emendamento proposto dal Relatore Schiavi.

BERLINGUER si associa al rilievo del Consultore Mattarella.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, osserva che il suo emendamento potrebbe essere limitato ai podestà dei comuni superiori ai ventimila abitanti. Comunque, vista l'opposizione che ha suscitato, dichiara di ritirarlo.

(Con gli emendamenti accolti, l'articolo 16 è approvato).

SANTORO, all'articolo 17, propone che nel primo comma siano soppresse le seguenti parole « o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza esercitare effettiva attività politica ». Ricorda in proposito che in tale categoria si nascondono spesso i peggiori plutocrati, che durante la dittatura abbiano servito o si siano serviti del fascismo.

BERLINGUER si associa all'emendamento proposto dal Consultore Santoro, perchè durante il periodo nel quale ha dovuto sostenere l'accusa presso l'Alta Corte di giustizia contro un appartenente alla categoria accennata dal Consultore Santoro si è convinto che i rappresentanti delle organizzazioni professionali nella qualità di consiglieri nazionali sono stati veramente gli artefici di quella politica che ha portato alla rovina il Paese.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Santoro.

(È approvato — Con questo emendamento l'articolo 17 è approvato).

MATTARELLA, all'articolo 18, rileva che per gli impiegati delle aziende private sono state adottate disposizioni in un titolo speciale, appunto per sottolineare la diversità

del criterio usato nei loro confronti. Osserva però che tale criterio non dovrebbe essere più rigido di quello adottato per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 16, testé approvato, è senza dubbio legittimo, perché mette il datore di lavoro in condizione di poter licenziare, senza tener conto degli impegni previsti nel contratto di impiego, i dipendenti in caso di una loro incompatibilità nei rispetti delle aziende private. Ma se tale incompatibilità non sussiste, non si comprende perché il datore di lavoro debba necessariamente procedere al licenziamento. L'ingerenza dello Stato nel campo dell'attività privata non può essere che limitata. In altri termini lo Stato deve soltanto assicurare al datore di lavoro la possibilità di un libero svolgimento della sua attività, se esso è turbato dalla permanenza in servizio di un dipendente che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 16. Si dichiara perciò contrario a questo articolo.

MANFREDINI dichiara di essere favorevole al mantenimento dell'articolo 18, tanto più che esso prevede un'ipotesi di licenziamento di diritto. Se poi il dipendente interessato contesterà la legittimità del licenziamento, sarà la magistratura ordinaria a giudicarlo. Da questo punto di vista ritiene che l'articolo sia logico e accorde al prestatore d'opera tutte le garanzie giuridiche del caso.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta Mattarella di soppressione dell'articolo 18.

(Non è approvata — L'articolo 18 è approvato nel testo governativo — Si approva pure l'articolo 19).

CASSIANI INGONI, anche a nome dei Consultori Manfredini e Bianco, propone di aggiungere, come articolo 19-bis, la seguente disposizione di carattere transitorio.

« Le pronunce emanate nel territorio nazionale già soggetto all'A. M. G., in base all'ordinanza 46, stanno ferme ad ogni effetto, in quanto compatibili con la presente legge. A tale uopo, anche nei confronti delle persone giudicate in base alla detta ordinanza, si applica, in deroga all'ordinanza stessa, l'articolo 16 della presente legge ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dai Consultori Cassiani Ingoni, Manfredini e Bianco.

(È approvato — Si approva pure l'articolo 20)

Dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole, con gli emendamenti approvati, allo schema di provvedimento.

La seduta termina alle 13.

